



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 23-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **12:30**, nella sede comunale la dott.ssa Pinuccia Niglio, Vice Prefetto, in qualità di Commissario prefettizio nominato con decreto prefettizio prot. n. 72671/2018, per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Riva del Po (Fe), istituito mediante fusione dei comuni di Berra e Ro dalla L.R. n. 17/2018, nella sua qualità di Consiglio assistito dal Segretario Generale dott.ssa Luciana Romeo;

Premesso che a far data dal 1 Gennaio 2019 con legge regionale n. 17 del 05/12/2019 è stato istituito il Comune di Riva Del Po, in provincia di Ferrara, per fusione dei contermini comuni di Berra e Ro;

Visto il D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF Imposta sul reddito delle Persone Fisiche;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina in termini di potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

Viste le modifiche apportate al comma 142 dell'art. 1 della L. 296/2016;

Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018;

Visto l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 e s.m.i. il quale dispone che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 prima e Decreto Ministeriale del 25/01/2019 è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019 e successivamente al 31/03/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 125 lett.a) della L.56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che recita : il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del T.U, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto ministeriale" e che pertanto la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il comune di Riva del Po, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29/06/2019;

Dato atto che la gestione del servizio tributi giusta convenzione approvata con delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 3 del 04/03/2019 avviene in forma associata con il Comune di Copparo;

Evidenziato che i comuni possono approvare un regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e contestualmente possono approvare la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale all'IRPEF nel limite massimo di 0,8 punti percentuali e prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

Considerato altresì che la soglia di esenzione deve esser intesa come limite di reddito, al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta, mentre, nel caso di superamento di detto limite, tale addizionale è applicata al reddito complessivo;

Visto l'art. 1, comma 143, della L. 296/2006 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

Considerato che, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento, i comuni sono tenuti ad approvare entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (L. 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (art. 14, comma 8 del D.lgs. 23/2011 e s.m.i.);

Considerato altresì che a partire dall'anno di imposta 2012, l'acconto dell'addizionale è calcolato applicando l'aliquota e l'eventuale esenzione stabilite per l'anno di imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che, in mancanza di pubblicazione entro il predetto termine, l'acconto sarà

calcolato assumendo l'aliquota e l'esenzione della misura vigente nell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazione nella L. 214/2011 che dispone che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla vigente normativa, in via telematica e pubblicate sul sito informatico del Ministero;

Dato Atto che l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per il preesistente Comune di Berra era di 0,8 punti percentuali senza previsione di soglie di esenzioni, mentre quella per il preesistente Comune di Ro era di 0,75 punti percentuali senza previsione di soglie di esenzioni, come previsto dalle delibere dei preesistenti Comuni;

Considerato dai dati in possesso dell'ente in relazione al gettito percepito dai precedenti comuni sino al 2018, le stime del MEF, al fine di perseguire il pareggio di bilancio di mantenere le aliquote all'addizionale comunale IRPEF preesistenti e deliberate dai singoli comuni ora fusi nel Comune di Riva del Po e precisamente l'aliquota nella misura di 0,75 punti percentuali per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località RO e nella misura di 0,8 punti percentuali per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località BERRA e di non prevedere nessuna soglia di esenzione;

Visto l'allegato regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Tributi Unico Associato, ritenuto meritevole di approvazione;

Sentiti i Sindaci degli ex Comuni di Berra e di Ro, ai quali il presente regolamento è stato inviato a mezzo e-mail in data 15/04/2019 e che hanno ritenuto non proporre modifiche;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il presente atto viene adottato con i poteri del consiglio comunale ai sensi del TUEL;

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi Unico Associato e di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

D E L I B E R A

Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato

1) di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per il Comune di Riva del Po;

2) di confermare le aliquote all'addizionale comunale IRPEF preesistenti e deliberate dai singoli comuni ora fusi nel Comune di Riva del Po e precisamente l'aliquota nella misura di 0,75 punti percentuali per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località RO e nella

misura di 0,8 punti percentuali per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località BERRA e di non prevedere nessuna soglia di esenzione;

- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Riva del Po;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla vigente normativa a cura del Responsabile del Settore Tributi – Entrate Associato
- 5) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2019;
- 6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato Matteucci Emanuela;
- 7) di dare atto che sono state rispettate le misure di prevenzione, generali e specifiche stabilite nel piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 4 del 29/01/2019;
- 8) di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi, anche potenziali, riconducibili alla fattispecie del conflitto d'interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.lgs n. 165/2001);
- 9) di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;
- 10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4 , del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Niglio Pinuccia

IL SEGRETARIO
Romeo Luciana

**COMUNE DI RIVA DEL PO
PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

ANNO 2019

Allegato alla delibera del Commissario Prefettizio n. 12 del 23/04/2019

INDICE

Articolo 1 - Ambito e applicazione.....	
Articolo 2 - Disciplina.....	
Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota	
Articolo 4 - Soggetto Attivo.....	
Articolo 5 - Soggetto Passivo.....	
Articolo 6 – Versamento dell'Addizionale IRPEF.....	
Articolo 7 – Soggetti Responsabili.....	
Articolo 8– Disposizioni finali.....	

Articolo 1 – Ambito di Applicazione

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Articolo 2 – Disciplina

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

1) La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2) Per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8% annuo per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località Berra ; nella misura del 0,75% annuo per le persone fisiche residenti nel territorio individuato come località Ro

3) L'aliquota di cui al punto 2. si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4) Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 4 - Soggetto attivo

1) L'addizionale è dovuta al Comune di Riva del Po dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 – Versamento dell'Addizionale IRPEF

1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, dell. L. 27/12/2006 n. 296.

Articolo 7 – Soggetti Responsabili

1) Responsabile del procedimento di variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.